



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 2056 del 17/09/2018

Classifica: PP005793

Anno 2018

(6904485)

<i>Oggetto</i>	ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO EX ART. 14 BIS COMMA 9 CCNL 6/07/1995_RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATR. 5793 E RELATIVO REINQUADRAMENTO.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	dr.ssa Laura Monticini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

GIGPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione "Risorse Umane e Organizzazione", come integrato con successivo decreto n. 11 del 19/07/2018;

Ricordato che:

- l'art. 14-bis comma 9 del CCNL del 6.7.1995, introdotto dall'art. 3 del CCNL del 13.05.1996, come modificato dall'art. 20 del CCNL del 14.9.2000, dispone che *"Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti, rientra a domanda nella precedente categoria e profilo"* e che la fattispecie si realizza soltanto qualora il dipendente a tempo indeterminato abbia presentato dimissioni volontarie dall'amministrazione originaria per assumere servizio presso altro ente a seguito di pubblico concorso;
- il precedente comma 3 stabilisce inoltre che *"Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. 165/2001 (...)";*

Appurato che tramite diversi pareri l'A.Ra.N. affronta gli effetti operativi nell'applicabilità dell'istituto della riassunzione in servizio ex art. 14 bis comma 9 citato, precisando che:

- la norma riconosce al lavoratore un significativo beneficio, in quanto questi, già dipendente di un ente e assunto presso un'altra amministrazione da graduatoria concorsuale, ha diritto alla

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2056 del 17/09/2018

- conservazione del posto presso il primo, per tutta la durata del periodo di prova presso la seconda (RAL 1754_2015);
- relativamente al computo del periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto sussiste, presso l'ente di provenienza, per tutta l'effettiva durata del periodo di prova stesso e non solo per il tempo, teorico, contrattualmente previsto, per cui eventuali assenze effettuate dal lavoratore nei giorni in cui era dovuta la prestazione determinano il prolungamento del periodo di prova (RAL_1944/2017 e M145/2011);
 - qualora il recesso durante il periodo di prova presso l'ente di nuova assunzione dipenda dalla volontà del lavoratore, ai fini dell'applicazione della disciplina contrattuale da parte dell'ente originario, non può prescindersi dalla presentazione formale delle dimissioni a cura del dipendente stesso (RAL-1958/2018);
 - qualora il dipendente presenti domanda per avvalersi della garanzia offerta dall'art. 14 bis c. 9, occorre aprire un nuovo rapporto di lavoro, con sottoscrizione di nuovo contratto individuale di lavoro, trattandosi di una sorta di riammissione in servizio che ha la particolarità di essere obbligatoria e non discrezionale per l'amministrazione ricevente (verbale Tavolo Tecnico 25/07/1996);
 - in virtù delle dimissioni presentate all'ente originario e finalizzate all'assunzione presso il nuovo ente, il precedente rapporto di lavoro viene estinto con il conseguente venir meno di tutte le situazioni soggettive del lavoratore che hanno trovato fondamento in esso, comprese le ferie maturate e non godute, per cui il dipendente reinquadrato ha diritto, nel primo anno, solo ad un periodo effettivo di ferie definito in dodicesimi a decorrere dal giorno di riassunzione in servizio (RAL 1754_2015);

Dato atto che la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Silvia Pandolfi (matr. 5793) in data 27 febbraio 2018 con nota prot. 10355/2018 ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal rapporto con la Metrocittà per essere assunta dal Comune di Terranuova Bracciolini (AR), con decorrenza dal 19 marzo 2018 (ultimo giorno nei ruoli metropolitani 18.03.2018) quale vincitrice della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C la cui graduatoria finale è stata approvata con atto comunale P.D. n. 122 del 30/01/2018;

Acclarato che nella stessa nota prot. 10355/2018 la dipendente si è avvalsa del diritto alla conservazione del posto presso questa amministrazione per mesi sei, ai sensi dell'art. 14-bis comma 9 del CCNL del 6.7.1995, introdotto dall'art. 3 del CCNL del 13.05.1996 e modificato dall'art. 20 del CCNL del 14.9.2000;

Rilevato che con nota prot. int. 345 del 28/02/2018 questa Direzione ha accolto le dimissioni volontarie come presentate dalla Sig.ra Pandolfi applicando a suo favore la Dichiarazione n. 2 al CCNL 5/10/2001 in merito alla riduzione del periodo di preavviso dovuto;

Acquisita da ultimo in data 11 settembre 2018 la nota prot. 41728/2018 con la quale la Sig.ra Pandolfi comunica di avvalersi del diritto alla riammissione in servizio presso questo ente;

Accertato che nei sei mesi di servizio presso il Comune di Terranuova Bracciolini la Sig.ra Pandolfi non ha prodotto giorni di assenza né a titolo ferie né per altra tipologia, che avrebbero potuto procrastinare il tempo teorico, e che pertanto i sei mesi di prova vengono a scadenza in data 18 settembre compreso, sia per la Metrocittà che per il Comune;

Rilevato pertanto che questo ente deve necessariamente procedere alla riassunzione della Sig.ra Pandolfi in data martedì 18 settembre 2018, quale ultimo giorno utile per gli effetti del comma 9 dell'art. 14 bis citato, reinquadrandola nella precedente categoria e profilo;

Verificato che la dipendente ha manifestato intento di recesso dall'attuale rapporto lavorativo con il Comune di Terranuova Bracciolini tramite dimissioni volontarie protocollate al n. 0015899 del 13/09/2018, ed acquisite agli atti del fascicolo;

Evidenziato che – costituendo l'istituto della riassunzione ipotesi rara – non è stata rinvenuta, nel limitatissimo intervallo istruttorio concesso all'Ufficio Personale, alcuna pronuncia della magistratura contabile in ordine alla neutralità finanziaria della procedura de quo;

Ritenuto tuttavia poter fondatamente argomentare in via analogica che tale operazione non incide sui contingentati assunzionali previsti dalla legge per i reclutamenti dall'esterno, alla luce delle seguenti valutazioni:

- ✓ il diritto alla conservazione del posto riconosciuto al dipendente dal CCNL, con successiva istanza di reintegro, configura per questo ente obbligatorio adempimento alla sua riassunzione; invero nel diverso caso disciplinato dall'art. 26 CCNL 14/09/2000 (ricostituzione del rapporto di lavoro nei 5 anni successivi alle dimissioni) l'accoglimento dell'istanza, oltre che subordinato alla vacanza del posto in dotazione organica ed alla preferenza per la professionalità a suo tempo esercitata, è soprattutto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, tanto che la Funzione Pubblica con parere n. 345 del 3/05/2005 fa rientrare tale ultima ipotesi in termini economico – finanziari nel regime delle limitazioni assunzionali, sottolineando così che la scelta facoltativa di parte pubblica, al contrario di quanto avviene per il comma 9 art. 14 bis, in un arco temporale rilevante comporta comunque una comparazione tra le tipologie di reclutamento dall'esterno, fra cui la ricostituzione ex art. 26 è collocata, con la conseguente applicazione del tetto di spesa assunzionale, che oggi per le Città Metropolitane è disciplinato dall'art. 1 comma 845 Legge 205/2017;
- ✓ ad ulteriore conferma di quanto sostenuto, pare utile richiamare alcuni pareri della Corte dei Conti (fra tutti Sez. Controllo Piemonte parere n. 497/2012) laddove si stabilisce che in caso di scioglimento di un'Unione di Comuni i dipendenti debbono essere reinquadrati negli enti di appartenenza purché quest'ultimi, a seguito della costituzione dell'Unione, abbiano mantenuto i posti in organico senza occuparli con l'assunzione di nuovi dipendenti, ovvero abbiano ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell'Unione; il reinquadramento dei dipendenti dell'Unione nei Comuni di provenienza non è assimilabile, da un punto di vista economico, ad una nuova assunzione dall'esterno e pertanto non soggiace alle specifiche limitazioni stabilite dalla disciplina finanziaria;

Concluso quindi che la riammissione obbligatoria della Sig.ra Pandolfi non comporta un aumento di spesa nell'ambito del mercato di lavoro pubblico nazionale, transitando in sostanza dal bilancio di un ente all'altro, entrambi sottoposti a vincoli di assunzione e di spesa ed all'obbligo di pareggio di bilancio, così da poter sostenere la neutralità finanziaria per le amministrazioni coinvolte;

Dato inoltre atto, ai fini del rispetto della programmazione da Piani di Fabbisogno in corso, vista l'urgenza di provvedere che non consente una preventiva espressione del Consiglio Metropolitan, che:

- con deliberazione C.M. n. 26 del 18 aprile 2018, nel prendere contezza della dimissioni in data 27/02/2018 della Sig.ra Pandolfi tecnico in cat. D, si ravvisava l'opportunità di prevedere la copertura del corrispondente posto, al termine dei 6 mesi di garanzia, tramite procedura di mobilità volontaria di soggetto pari requisiti contrattuali;
- nel prossimo documento programmatico sarà conseguentemente ridotta ovvero motivatamente rivista la provvista di unità tecniche in cat. D (ingegnere/architetto);
- per il calcolo del budget assunzionale anno 2019, nelle stime propedeutiche interne a questa direzione, non è mai stata inserita la spesa annuale 2018 relativa alla cessazione della Sig.ra Pandolfi, né ovviamente sarà conteggiata nella formale definizione di prossima approvazione;

Ritenuto comunque di dover dar conto, anche in questo caso particolare, della realizzazione delle condizioni che consentano per questo ente l'esercizio della capacità assunzionale, ricordando che:

- ❑ con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 21.02.2018 è stato adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2018/2020, nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 196;
- ❑ ai fini degli effetti dell'art. 10 c. 5 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Firenze n. 4 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano delle Performance 2018/2020;
- ❑ per il rispetto dell'art. 9, c. 1 quinquies, D.L. 113/2016 si è provveduto alla registrazione dell'Ente sulla BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche) nonché alla trasmissione telematica dei documenti contabili ai sensi dell'art. 13 Legge 196/2009 e del successivo D.M. 12.05.2016;
- ❑ nel rispetto dell'art. 9 comma 3-bis D.L. 29/11/2008 n. 185, come novellato dall'art. 27 D.L. 24.04.2014, n. 66, è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei debiti dell'ente;
- ❑ nell'ambito del disposto di cui all'art. 263 D.Lgs. 267/2000, viene garantito il rapporto medio dipendenti/popolazione, in linea con i parametri stabiliti per le Città metropolitane e le province di cui al D.M. 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22.04.2017);
- ❑ è stato adempiuto all'obbligo, di cui all'art. 2 D.Lgs. 29/12/2011 n. 229 in carico agli enti beneficiari di spazi finanziari, di comunicare al Bdap-Mop, tramite portali della Regione Toscana, il monitoraggio delle opere pubbliche dell'ultimo trimestre di riferimento;

- ❑ con D.C.M. n. 14/2017 citata si è provveduto alla revisione della dotazione organica provvisoria ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.Lgs. 165/2001;
- ❑ ai fini dell'art. 1 comma 723 Legge 208/2015, i competenti Servizi Finanziari hanno trasmesso per via telematica in data 22/03/2018 prot. 42673 alla Ragioneria Generale dello Stato la certificazione finale attestante il rispetto del pareggio di bilancio nell'anno 2017;

Sentito in merito il Direttore di Coordinamento del Dipartimento Territoriale a che la Sig.ra Pandolfi sia ricollocata nella medesima direzione ove ha prestato sino al 18 marzo 2018 la propria attività lavorativa, esattamente la Direzione "Edilizia" alle dipendenze dell'Ing. Cianchi;

Stabilito quindi che nell'osservanza dell'art. 4 D.Lgs. 626/1994 e s.m., i documenti per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori risultano agli atti dell'Ufficio "Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" e che l'unità lavorativa in questione avrà come sede lavorativa Palazzo Medici Riccardi – Pinucci Servadio;

Visto il Bilancio 2018/2020 approvato con D.C.M. nr. 103 del 20/12/2017, nonché il PEG approvato con D.C.M. nr. 4 del 31/01/2018;

Rilevato che il finanziamento della spesa per la riassunzione della Sig.ra Silvia Pandolfi nei ruoli della Città Metropolitana di Firenze non inficia i principi di contenimento della spesa di personale ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 così come integrato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014;

Dato atto che tale spesa trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio Pluriennale e graverà sull'impegno di spesa relativo alle competenze stipendiali del personale di ruolo dell'ufficio di assegnazione;

Visto il comma 3 Art. 107 del D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ravvisata la propria competenza in merito;

Alla luce di quanto premesso,

DISPONE

1. di recepire gli effetti obbligatori dell'art. 14 comma 9 del CCNL del 6.7.1995, introdotto dall'art. 3 del CCNL del 13.05.1996, come modificato dall'art. 20 del CCNL del 14.9.2000, laddove riconosce il diritto del lavoratore a tempo indeterminato, dimessosi per assumere servizio presso altro ente a seguito di pubblico concorso, di chiedere nei sei mesi di prova la riammissione nei ruoli dell'ente originario;
2. di procedere conseguentemente alla riassunzione della Sig.ra SILVIA PANDOLFI (matr. 5793) con decorrenza dal 18 settembre 2018, reinquadrandola in cat. D posizione economica D1 profilo professionale "Tecnico cat. D";
3. di dare atto che il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (dal 1.09.1999 al 18.03.2018) si è estinto con il conseguente venir meno di tutte le situazioni soggettive della lavoratrice che hanno trovato fondamento in esso, comprese le ferie maturate e non godute, per cui la dipendente reinquadrata ha diritto, nel primo anno, solo ad un periodo effettivo di ferie definito in dodicesimi a decorrere dal giorno di riassunzione in servizio;
4. di collocare la unità in questione nell'organico della Direzione Edilizia, ove prestava precedentemente la propria attività lavorativa;
5. di dare atto che la spesa derivante dalla presente assunzione trova copertura all'interno della spesa di personale del Bilancio Pluriennale;

6. di dare mandato agli Uffici del Personale di curare l'attuazione del presente provvedimento, per la predisposizione del nuovo contratto individuale di lavoro e di tutti gli atti connessi e conseguenti oltre che alla trasmissione del presente atto, per dovuta condivisione, al Comune di Terranuova Bracciolini;
7. di partecipare il presente provvedimento al Segretario Direttore Generale Metropolitano, ai Capi Dipartimento, al Dirigente Direzione Edilizia, al Collegio dei Revisori dei Conti, alle R.S.U. Aziendali, alla P.O. Tratt. Stipendiale, Prev., Assicurativo e Fiscale del Personale Dipendente, alla P.O. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nonché alla dipendente interessata,
8. il responsabile del procedimento è la scrivente.

Firenze **17/09/2018**

**MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”